Articolo 10 (sostituire i paragrafi 1 e 2 con il seguente testo)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, la Commissione verifica

a) presso la Banca l'esecuzione del mandato di cui all'articolo 21 ;

b) le condizioni di impiego da parte dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili da essa gestiti direttamente.

2. (ex paragrafo 3)

La Commissione informa il Consiglio

Adottato il 23 maggio 1978.

Marcel MART

Membro della Corte dei conti

Parere della Corte dei conti sulla proposta di regolamento relativo all'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 1 degli accordi di cooperazione conclusi con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria e dei protocolli finanziari conclusi con Malta e Cipro

La Corte dei conti,

— viste le proposte COM(77) 68 def. e (78) 18 def., sottoposte al suo parere,

— ritiene che sarebbe opportuno completare tale testo con la menzione « visto il parere della Corte dei Conti » e sostituire all'articolo 2 il riferimento al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 con il riferimento al regolamento del 21 dicembre 1977,

— constata che gran parte degli aiuti iscritti nel bilancio delle Comunità europee sono gestiti dalla Banca europea per gli investimenti,

— considera che, nella misura in cui la funzione del controllo interno ed esterno non è chiaramente definita nel regolamento d'applicazione, le previste modifiche di ripartizione della gestione dell'aiuto comunitario tra la Banca europea per gli investimenti e la Commissione sono di natura tale da condurre a conflitti interistituzionali,

— sottolinea che anche per gli aiuti iscritti in bilancio e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti, essa conserva la responsabilità del controllo così come è definito all'articolo 206 bis del trattato,

— chiede che venga specificato che le disposizioni degli articoli 2 e 11, primo paragrafo, non recano pregiudizio al suo potere di verifica.

Proposte di modifiche da apportare al testo

Articolo 2 (aggiungere un paragrafo 4)

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non recano pregiudizio al potere di controllo attribuito alla Corte dei conti in virtù dell'articolo 206 bis del trattato e le cui modalità sono definite agli articoli 80 e 82 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

Articolo 11, primo paragrafo

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, la Commissione verifica

Adottato il 23 maggio 1978.

Marcel MART

Membro della Corte dei conti
